

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 17 settembre 2020 n.153

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- la necessità di allineare la normativa interna della Repubblica di San Marino ai precetti
 dettati dagli Organismi internazionali, quali il Moneyval Comitato di esperti sulla
 valutazione delle misure antiriciclaggio e sul finanziamento del terrorismo del Consiglio
 d'Europa e di predisporre efficaci procedure anche in vista dell'imminente visita di
 valutazione da parte del Comitato;
- l'urgenza di dare seguito agli obblighi giuridici a cui la Repubblica di San Marino è soggetta a norma del diritto internazionale in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di dare attuazione alla metodologia GAFI, parametro di riferimento anche per il Moneyval;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta dell'11 settembre 2020; Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ALLE CONVENZIONI E AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI E DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

CAPO I

TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI EFFETTUATI DA SOGGETTI PUBBLICI O DA ORGANISMI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 1

- 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 21 dicembre 2018 n.171, si elencano i soggetti pubblici e gli organismi che esercitano attività di interesse pubblico, istituiti o regolamentati attraverso una legge, a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse, a cui non si applica la Legge n.171/2018:
- a) Autorità Giudiziaria;
- b) Forze di Polizia;

- c) Ufficio Centrale Nazionale INTERPOL nello svolgimento di tutte le funzioni ad esso demandate;
- d) Agenzia di Informazione Finanziaria;
- e) Banca Centrale della Repubblica di San Marino quando agisce in qualità di autorità di vigilanza;
- f) Comitato per le Misure Restrittive, di cui alle Legge 39 marzo 2019 n. 57;
- g) Commissione Permanente Antiterrorismo, di cui alla Legge 31 gennaio 2019 n. 21;
- h) Nucleo Operativo Antiterrorismo, di cui alla Legge n. 21/2019;
- i) Unità di Crisi Antiterrorismo, di cui alla Legge n. 21/2019.
- 2. Lo scambio di dati personali da parte di soggetti pubblici e organismi di cui al comma 1 per le finalità ivi menzionate non può essere limitato né vietato per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui alla Legge n. 171/2018.

CAPO II MODIFICHE ALLA LEGGE 17 GIUGNO 2008 N. 92

Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)

- 1. Al comma 1, lettera k), dell'articolo 1, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è abrogata la seguente parte: "salvo quanto previsto dall'articolo 337-ter del Codice Penale".
- 2. Al comma 2, dell'articolo 1, della Legge n.92/2008 e sue successive modifiche è abrogata la seguente parte: "salvo quanto previsto dagli articoli 199 e 199-*bis* del Codice Penale.".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 21 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche)

- 1. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 21, della Legge n.92/2008 e sue successive modifiche è modificato come segue:
- "c) quando eseguono operazioni occasionali che rappresentino un trasferimento di fondi o di asset virtuali pari o superiore ad euro 1.000,00;".
- 2. Dopo il comma 5 bis, dell'articolo 21 della Legge n.92/2008 e sue successive modifiche è introdotto il seguente comma:
- "5 ter. I prestatori di servizi in materia di asset virtuali adempiono agli obblighi di adeguata verifica quando eseguono operazioni occasionali di importo pari o superiore ad euro 1.000,00 o analogo controvalore in valuta estera.".

Art. 4

(Modifiche all'articolo 27-bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche)

- 1. Il punto ii), del comma 2, dell'articolo 27-bis, della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche è modificato come segue:
- "ii) adottare misure adeguate per stabilire l'origine dei fondi impiegati nei rapporti d'affari con tali persone e del loro intero patrimonio;".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 29 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche)

1. Il comma 2 *bis*, dell'articolo 29, della Legge n.92/2008 e sue successive modifiche è modificato come segue:

"2 bis. I soggetti designati devono ottenere immediatamente dai soggetti terzi a cui ricorrono le informazioni di cui al comma 1 e devono altresì adottare misure adeguate per assicurarsi che il soggetto terzo, anche nel caso in cui abbia presentato il cliente, fornisca immediatamente, su richiesta, le pertinenti informazioni e qualsiasi documento relativo all'identificazione e alla verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo ed all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica.".

Art. 6

(Modifiche all'articolo 34 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e sue successive modifiche)

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 34, della Legge n.92/2008 e sue successive modifiche è introdotto il seguente comma:

"2 *bis.* Le registrazioni devono consentire la ricostruzione di tutte le singole operazioni, in modo da fornire, se necessario, efficacia probatoria per il perseguimento di attività illecite.".

CAPO III MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 19 GIUGNO 2009 N. 74

Art. 7

(Modifiche all'articolo 2 del Decreto Delegato 19 giugno 2009 n.74)

- 1. Il comma 4, dell'articolo 2, del Decreto Delegato 19 giugno 2009 n.74 e sue successive modifiche è modificato come segue:
- "4. L'obbligo di dichiarazione si applica anche ai trasferimenti di denaro contante e di strumenti analoghi, da e verso l'estero, effettuati tramite posta, corriere, velivolo o altro cargo. Anche in tal caso la dichiarazione è resa per iscritto, attraverso il modello allegato, mediante consegna presso i Comandi o le sedi distaccate delle Forze di Polizia, nelle 48 ore successive al ricevimento o all'atto di spedizione."

CAPO IV MODIFICHE ALLA LEGGE 29 MARZO 2019 N. 57

Art. 8

(Modifiche all'articolo 1, comma 1, dell'Allegato Tecnico della Legge 29 marzo 2019 n.57)

1. Dopo la lettera f), dell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato Tecnico, della Legge 29 marzo 2019 n.57 è introdotta la seguente lettera: "f *bis*) asset virtuali.".

Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 settembre 2020/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

> IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Elena Tonnini